

L'anno duemiladodici, addì **15 maggio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 29846 del 10 maggio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini (entra alle ore 17.00), prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.35), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.00), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 16.00), prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.35), prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.10), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.35), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Rodà, arch. Giovambattista Barberio (alle ore 16.10), dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Masini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Gianluigi Rossi e sig. Vito Trinchieri

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



15 MAG. 2012

PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI ROMA-MUNICIPIO III E SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione, sentite le Ripp. III Patrimonio e IV Studenti ognuno per la parte di propria competenza.

Si informa il Consesso che l'ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in sinergia con i ProRettori alla Ricerca e alle Infrastrutture e al Presidente della Commissione Innovazione, è impegnato in un progetto sperimentale per il trasferimento produttivo di conoscenze dall'Università all'Impresa, tramite la realizzazione di ambienti ispiratori di creatività e di nuove opportunità di apprendimento per "giovani innovatori" oggi professionisti di domani.

Il progetto è stato condiviso col Presidente del III Municipio del Comune di Roma. A seguito di incontri avvenuti tra le Parti si è giunti alla definizione di uno schema di protocollo d'intesa (allegato parte integrante) finalizzato a:

- sviluppare e valorizzare la ricerca universitaria;
- rafforzare di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale;
- definire percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra è previsto che le Parti diano vita, in sinergia con aziende locali che verranno successivamente individuate, a dei laboratori creativi destinati al libero svolgimento di progetti ed attività sulla base di input di ricerca concordati.

Tali progetti potranno essere sviluppati con attività multidisciplinari in ambito di:

- ICT;
- Digital Media;
- Materials Technology;
- Cultural Heritage;
- Social Innovation;
- Business Concept;
- Science of Complexity.

Per fase di start up del progetto, il III Municipio si impegna sin da ora a mettere a disposizione per il perseguitamento delle finalità dell'accordo i locali della Casa della Partecipazione sita in via dei Sabelli. Tale utilizzo verrà regolamentato da specifico atto esecutivo.

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto dell'accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.



Senato
Accademico

Seduta del

15 MAG. 2012

USO INNOVATIVO
di Scienze e
Innovazione
del Consenso
di
Riunione
di
Seduta
Accademico
del
15 MAG. 2012

- Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - l'ammontare dei costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
 - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - il personale coinvolto;
 - l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
 - il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della partecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
 - le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
 - i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri.

Il Municipio III indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o un suo delegato, avente uguali poteri.

AI fini dell'attuazione del protocollo in parola viene istituito un apposito Comitato di Gestione che dovrà impegnarsi al fine di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente, stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura ed i risultati delle attività conseguiti.

Il presente accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata per un pari periodo previo accordo scritto tra le Parti.

Il Presidente invita questo Consenso ad esprimere il proprio parere.

Q

Allegato parte integrante: protocollo d'intesa



15 MAG. 2012

DELIBERAZIONE N. 254/12

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;

ESAMINATO il protocollo d'intesa di cui in narrativa trasmesso dal III Municipio del Comune di Roma;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

CONSIDERATA la mancanza di oneri diretti derivanti dal protocollo in parola;

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula del protocollo d'intesa tra questa Università ed il III Municipio del Comune di Roma.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

126



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (di seguito denominata Università) con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587 e P. IVA 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Frati nato a Siena il 10.4.1943

E

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO III con sede in Roma, Via Goito, n. 35, codice fiscale 02438750586, rappresentato dal... nato a Roma il

PREMESSO CHE

l'Università

- è centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenza scientifiche acquisite, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti, a diverso titolo, su programmi e progetti finanziati dallo Stato e/o da altri organismi pubblici, internazionali e/o privati;
- detiene competenze tecnico - scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- d'intesa con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, partecipare a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione e il trasferimento la valorizzare dei risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

il III Municipio

- il Municipio III del Comune di ROMA, in riferimento alle finalità del proprio Statuto e ai compiti istituzionali ad esso demandati in attuazione della normativa vigente, svolge, tra l'altro, attività di progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi educativi e scolastici, di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Le parti congiuntamente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale, nonché alla definizione di percorsi didattici innovativi, oltreché di opportunità professionali e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze, sotto il coordinamento dell'Università.

Art. 3

(Oggetto)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 le Parti intendono dare vita, in sinergia con aziende locali che verranno successivamente individuate, a dei laboratori creativi destinati al libero svolgimento di progetti ed attività sulla base di input di ricerca concordati.

Tali progetti potranno essere sviluppati con attività multidisciplinari in ambito di:

- ICT,
- Digital Media,
- Materials Technology;
- Cultural Heritage;
- Social Innovation;
- Business Concept;
- Science of Complexity

Per l'avvio e la fase di start up del progetto di cui al comma 1 del presente articolo il Municipio III si impegna sin da ora a mettere a disposizione per il perseguimento delle finalità del presente accordo i locali della Casa della Partecipazione sita in via dei Sabelli. Tale utilizzo verrà regolamentato da specifico atto esecutivo come da successivo art.4.

Art. 4

(Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l’ammontare dei costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all’entità della partecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 5 **(Responsabili e Comitato di Gestione)**

L’Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri.

Municipio III indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore o un suo delegato, avente uguali poteri.

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per il Municipio III
Via Goito, 85 - 00185 Roma
all’att.;

per l’Università,
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma,
all’att.

Ai fini dell’attuazione del presente protocollo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi al fine di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente, stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura ed i risultati delle attività conseguiti.

Oltre ai delegati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fanno parte del Comitato di gestione 2 rappresentanti dell’Università e 1 rappresentante del Municipio designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata del presente protocollo, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 6
(Obblighi)

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7
(Risultati delle ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e l'Municipio III intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 8
(Tutela immagine e loghi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e del Municipio III possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

Art. 9
(Obblighi assicurativi)

Ciascuna Parte nell'attuazione del presente Protocollo è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

A tal fine le parti si impegnano a presentare copia della polizza a copertura della R.C.T.

Art. 10
(Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11
(Durata, Recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 12
(Controversie)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 13
(Norme transitorie)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 14
(Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,